"*CILFIT III*"? LA SENTENZA *REMLING* E L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE *ADEGUATA*: LA CORTE PRECISA NATURA E PORTATA DELLA MOTIVAZIONE NECESSARIA PER SOTTRARSI ALL'OBBLIGO DI RINVIO PREGIUDIZIALE

"CILFIT III"*? L'arrêt* Remling *et l'obligation de motivation* adéquate *: la Cour précise la nature et la portée de la motivation requise pour se dispenser de l'obligation de renvoi préjudiciel*

"CILFIT III"*? The* Remling *Judgment and the Duty to state* adequate *Reasons: the Court clarifies the Nature and Scope of the Statement of Reasons required in order to be relieved of the Obligation to make a Preliminary Reference*

LORENZO CECCHETTI*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. I fatti all'origine della controversia e il quadro normativo nazionale. – 3. La questione pregiudiziale. – 4. L'*iter* logico-argomentativo della Grande Sezione: (*i*) sulle finalità dell'obbligo di rinvio *ex* art. 267, terzo comma, TFUE e (*ii*) sull'obbligo di motivazione a fronte di decisioni rese con motivazione sommaria. – 5. *Segue*: (*iii*) sull'"armonizzazione" del concetto di motivazione *adeguata*. – 6. La parte operativa della sentenza. – 7. Commento: la "strategia *CILFIT*" alla prova dell'obbligo di adeguata motivazione tra criticità teoriche e applicative. – 7.1. La questione "non pertinente" quale *eccezione* all'obbligo di rinvio. – 7.2. L'applicabilità delle eccezioni *CILFIT* alle questioni pregiudiziali di validità. – 7.3. Il disallineamento tra obbligo di rinvio e obbligo di motivazione: "argomento", "questione di diritto dell'Unione" e "questione pertinente di diritto dell'Unione". – 8. Osservazioni conclusive: l'art. 267, terzo comma, TFUE come fonte di un obbligo giuridico tripartito.

1. Introduzione

Nella sentenza *Remling*[1], la Corte di giustizia torna ad occuparsi, in Grande Sezione, della portata dell'obbligo di rinvio pregiudiziale in

* FWO Senior Postdoctoral Fellow, Institute for European Law, KU Leuven Visiting Fellow, Department of Law, EUI. La ricerca effettuata per questo contributo è finanziata dalla Research Foundation – Flanders (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen; grant agreement n. 1260425N). L'Autore desidera esprimere la propria gratitudine al revisore anonimo e al Prof. Filippo Croci per i preziosi commenti e suggerimenti ricevuti. Ogni eventuale errore resta, naturalmente, imputabile esclusivamente all'Autore.

[1] Corte giust., 24 marzo 2026, causa C-767/23, *Remling*.

capo alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza *ex* art. 267, terzo comma, TFUE e delle relative eccezioni, elaborate nella propria giurisprudenza e note come "eccezioni *CILFIT*"[2]. Il caso, in breve, riguarda la compatibilità con il diritto dell'Unione della facoltà, riconosciuta alla Sezione del contenzioso amministrativo del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi (*Raad van State*) nel settore del diritto dell'immigrazione, di respingere un appello motivando sommariamente la propria decisione.

Inserendosi nel solco tracciato dalle pronunce nei casi *Consorzio Italian Management II*[3] e *KUBERA*[4], la sentenza in esame ne condivide l'impostazione di base. Primo: le eccezioni *CILFIT* vengono identificate nelle tre situazioni che seguono: (*i*) la questione sollevata non è rilevante; (*ii*) la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte (*acte éclairé*); e (*iii*) la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (*acte clair*)[5]. Secondo, qualora ritengano di essere liberate dall'obbligo di rinvio sulla base di una di tali eccezioni, le giurisdizioni nazionali di ultima istanza sono tenute a fornire una motivazione in merito alla configurabilità dell'eccezione *CILFIT* ritenuta applicabile. Terzo, l'obbligo di motivazione in parola discende dal sistema istituito dall'art. 267 TFUE, «letto alla luce» dell'art. 47, par. 2, della Carta, non direttamente dal diritto fondamentale[6].

In questo contesto, tuttavia, *Remling* segna un significativo passo avanti. Discostandosi dall'approccio adottato dall'avvocato generale Ćapeta[7], la sentenza in commento, di fatto, "armonizza" condizioni e modalità argomentative che le giurisdizioni nazionali di ultima istanza devono soddisfare, laddove decidano di non operare un rinvio alla Corte, per adempiere a detto obbligo di motivazione. In particolare, vengono chiariti tre principali aspetti.

---

[2] Corte giust., 6 ottobre 1982, causa 283/81, *CILFIT*.

[3] Corte giust., 6 ottobre 2021, causa C-561/19, *Consorzio Italian Management II*.

[4] Corte giust., 15 ottobre 2024, causa C-144/23, *KUBERA*.

[5] Corte giust., *Consorzio Italian Management II*, cit., punto 33; *KUBERA*, cit., punto 36; *Remling*, cit., punto 23.

[6] Corte giust., *Consorzio Italian Management II*, cit., punto 51; *KUBERA*, cit., punto 62; *Remling*, cit., punto 23.

[7] Conclusioni dell'Avvocato generale Tamara Ćapeta, presentate il 26 giugno 2025, causa C-767/23, *Remling*. Sulle conclusioni, v. I. TACCANI, *Il dovere di motivazione in caso di deroga all'obbligo di rinvio pregiudiziale: le conclusioni dell'avvocata generale Ćapeta nel caso Remling*, in questa *Rivista*, 23 settembre 2025; A. LYMPIKIS, *AG Ćapeta's Opinion in Remling (C-767/23): How to avoid asking for the moon?*, in *REALaw.blog*, 11 luglio 2025.

Primo aspetto: l'obbligo di motivazione in parola deve essere inteso come un obbligo di fornire una motivazione *adeguata*, richiedendo ai giudici nazionali di ultima istanza di «esporre, *specificamente e concretamente*, le ragioni per le quali tale eccezione [*CILFIT*] si applica»[8].

Secondo: l'*adeguatezza* della motivazione non può essere valutata in astratto ma varia in ragione delle «circostanze di fatto e di diritto della controversia», e, primariamente, dell'eccezione *CILFIT* posta a fondamento della decisione di non operare il rinvio[9].

Terzo: tale obbligo di motivazione sussiste in tutte le controversie nelle quali una delle parti «si sia *avvalsa del diritto dell'Unione*»[10], «[*a prescindere] dal fatto che una delle parti abbia formulato una richiesta* di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte»[11], e finanche in tutti i casi in cui un giudice nazionale di ultima istanza abbia «la facoltà o l'obbligo di sollevare d'ufficio i motivi di diritto fondati su una normativa vincolante del diritto dell'Unione»[12]. In altre parole, da un lato, sembra sufficiente che una parte del procedimento principale esponga degli interrogativi in merito al diritto dell'Unione, dall'altro lato, il giudice nazionale è tenuto a motivare anche in assenza di un'iniziativa di parte. Si delinea, in questo modo, un'ipertrofia dell'obbligo di motivazione.

Facendo applicazione di questi principi, la Corte di giustizia conclude nel senso che una normativa nazionale che consente ad un giudice nazionale di ultima istanza di pronunciarsi con motivazione sommaria, senza indicare quale delle tre eccezioni *CILFIT* trovi applicazione nella causa di cui trattasi, risulta incompatibile con il diritto dell'Unione e, più in particolare, con l'art. 267, terzo comma, TFUE, «letto alla luce» dell'art. 47, par. 2, della Carta[13].

Per comprendere siffatta conclusione, è necessario, dapprima, fornire un quadro generale della controversia principale e della legislazione nazionale in questione nel caso di specie (§ 2) e della questione pregiudiziale formulata dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi (§ 3). Questa ricostruzione preliminare risulta particolarmente necessaria poiché, nonostante l'apparente linearità e semplicità della sentenza *Remling*, composta da 39 punti[14], essa nasconde delle insidie concettuali di ordine sia teorico-ricostruttivo sia pratico, capaci di avere un impatto sui rapporti tra Corti nazionali di ultima istanza e Corte di giustizia e, per questo tramite, sui rapporti tra

[8] Corte giust., *Remling*, cit., punti 24 e 34. Corsivo aggiunto.
[9] *Ibidem*, punti 33-37.
[10] *Ibidem*, punto 29. Corsivo aggiunto.
[11] *Ibidem*, punto 29. Corsivo aggiunto.
[12] *Ibidem*, punto 31.
[13] *Ibidem*, punto 39.
[14] A fronte dei 72 punti di *Consorzio Italian Management II* e dei 66 punti di *KUBERA*.

ordinamenti giuridici nazionali e ordinamento giuridico dell'UE. Successivamente, ci si soffermerà sul ragionamento della Corte di giustizia (§§ 4-6), dedicando particolare attenzione ai passaggi che riguardano il concetto di obbligo di motivazione adeguata e le sue declinazioni (§ 5). A seguire, la parte di commento della sentenza si concentra su tre principali problematiche, tanto di ordine teorico-ricostruttivo quanto di ordine pratico-applicativo, che emergono dalla lettura di *Remling* (§ 7): in particolare, la possibilità di considerare la questione "non pertinente" come *eccezione* all'obbligo di rinvio (§ 7.1), l'applicabilità delle eccezioni *CILFIT* alle questioni pregiudiziali di validità (§ 7.2) e il disallineamento tra obbligo di rinvio e obbligo di motivazione (§ 7.3). Infine, vengono offerte alcune riflessioni conclusive in merito agli obblighi imposti in capo alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza dall'art. 267, terzo comma, TFUE (§ 8).

2. I fatti all'origine della controversia e il quadro normativo nazionale

La sentenza in commento origina da un rinvio pregiudiziale interpretativo operato dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi (*Raad van State*)[15], chiamato a pronunciarsi nell'ambito di una controversia tra A.M., cittadino di un paese terzo, e il Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza (*Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*), d'ora in avanti "Segretario di Stato". La controversia aveva ad oggetto la legittimità del rifiuto, opposto dal Segretario di Stato, di rilasciare un permesso di soggiorno ad A.M.

I vari passaggi della vicenda processuale a livello nazionale possono essere riepilogati come segue. La domanda di permesso di soggiorno presentata da A.M. nei Paesi Bassi era stata respinta sul presupposto per cui quest'ultimo disponeva già di un permesso di soggiorno in Spagna. A seguito di apposito reclamo, la decisione di diniego veniva confermata dallo stesso Segretario di Stato.

Avverso la decisione in sede di reclamo, veniva poi proposto appello dinanzi al Tribunale dell'Aia, sede di Utrecht, che respingeva il ricorso poiché, conformemente alla sentenza *Chavez-Vilchez e a.*[16], sarebbe spettato al ricorrente dimostrare di non essere titolare di un permesso di soggiorno derivato in Spagna o di non poterne ottenerne uno.

Il giudice del rinvio, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, è il giudice nell'appello promosso da A.M. avverso la sentenza Tribunale dell'Aia.

[15] Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal *Raad van State* (Paesi Bassi) il 13 dicembre 2023, *A.M. c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid*, causa C-767/23, *Remling* (d'ora in avanti "ordinanza di rinvio").

[16] Corte giust., 10 maggio 2017, causa C-133/15, *Chavez-Vilchez e a.*

Nell'appello, veniva lamentata l'errata interpretazione della sentenza *Chavez-Vilchez e a.* e dell'art. 20 TFUE e la circostanza che il giudice di primo grado non avesse adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale a tale riguardo. Veniva altresì reiterava la richiesta di operare detto rinvio.

Nell'ordinanza di rinvio, il giudice nazionale svolge alcune considerazioni di primaria importanza per la comprensione del caso in commento[17]. Occorre ricordarne brevemente cinque.

In primo luogo, il *Raad van State* ritiene di non essere tenuto a procedere a un rinvio pregiudiziale in quanto la risposta alla questione di interpretazione del diritto dell'Unione sollevata da A.M. risulta chiaramente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, configurandosi quindi l'eccezione comunemente nota come *acte éclairé*[18].

In secondo luogo, tale giudice considera, pertanto, di potersi avvalere della facoltà prevista all'art. 91, par. 2, della legge sugli stranieri dei Paesi Bassi (*Vreemdelingenwet* 2000; nel prosieguo "legge sugli stranieri"), decidendo l'appello adottando una motivazione sommaria. Più in particolare, esso ritiene di poter statuire che «[l]'impugnazione non comporta l'annullamento della decisione [del giudice di primo grado]», «[n]on è necessario motivare ulteriormente tale conclusione» e che «[i]l ricorso di impugnazione non solleva questioni rilevanti per l'unità del diritto, lo sviluppo del diritto o la tutela giurisdizionale in generale»[19].

In terzo luogo, viene precisato che la possibilità di ricorrere ad una motivazione sommaria sussiste esclusivamente ove i motivi di appello dedotti «sono inoperanti o si limitano a contestare l'applicazione della sua costante giurisprudenza da parte del giudice di primo grado, senza stabilire chiaramente in che modo tale applicazione sarebbe errata o lacunosa, né perché occorrerebbe discostarsene» e non vi sono «questioni riguardanti l'unità del diritto, lo sviluppo del diritto o la tutela giurisdizionale»[20]. Ne consegue che la facoltà in parola è circoscritta a casi nei quali, in linea di principio, si riscontra «l'assenza di questioni di interpretazione del diritto dell'Unione che richiedono di procedere a un rinvio pregiudiziale»[21].

Quarto: il giudice del rinvio illustra che l'art. 91, par. 2, della legge sugli stranieri mira a contemperare due contrapposti interessi. Da un lato, tale disposizione «generalizz[a] la possibilità di interporre appello in qual-

---

[17] Per un esame dettagliato dell'ordinanza di rinvio, si veda M. PREVIATELLO, *La portata della motivazione in caso di deroga all'obbligo di rinvio pregiudiziale: nota all'ordinanza di rinvio nella causa C-767/23, Remling,* in questa *Rivista*, 27 gennaio 2025.

[18] Corte giust., *Remling*, cit., punto 8.

[19] *Ibidem*.

[20] *Ibidem*, punto 10. Corsivo aggiunto.

[21] *Ibidem*.

siasi causa riguardante il diritto degli stranieri». Dall'altro lato, essa risponde a finalità di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia, «consent[endo] al [Consiglio di Stato dei Paesi Bassi] di concentrare il suo esame sulle questioni che richiedono una risposta nell'interesse dell'unità del diritto, dello sviluppo del diritto o della tutela giurisdizionale in generale»[22]. Ciò, in particolare, considerato l'elevato numero di procedimenti in materia di diritto degli stranieri instaurati annualmente dinanzi alla competente Sezione del Consiglio di Stato – che ammontano a 11047 nel periodo tra il 2020 e il 2023 –, la crescente influenza del diritto dell'Unione su tale materia ed il fatto che, nel contesto di tali procedimenti, «sono formulate numerose domande di rinvio pregiudiziale, talune delle quali […] prive di qualsiasi motivazione»[23].

Infine, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi ritiene che, anche nel caso di motivazione sommaria *ex* art. 91, par. 2, della legge sugli stranieri, le esigenze connesse al diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva siano rispettate. Infatti, innanzitutto, ogni causa è esaminata in modo approfondito in primo grado, con pieno contraddittorio scritto e orale e con una decisione sempre integralmente motivata; inoltre, anche il giudice d'appello svolgerebbe un esame completo del merito, pur se ciò non emerge dalla motivazione sommaria della sua sentenza[24]. In secondo luogo, il ricorso ad una motivazione sommaria sarebbe conforme all'obbligo generale di motivazione derivante dall'art. 47 della Carta e – in virtù dell'art. 52, par. 3, della stessa[25] – dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), non ritenendo necessario interrogare la Corte di giustizia in merito all'interpretazione dell'art. 47[26].

Nell'ordinanza di rinvio, questa conclusione si fonda, in parte, su alcuni principi di ordine generale risultanti dalla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), come, ad esempio, il fatto che il grado di motivazione richiesto dipende dalla natura della decisione e dalle altre circostanze del caso, incluso il ruolo dell'organo giurisdizionale interessato, senza che sia necessario fornire una risposta dettagliata a ogni singolo argomento sollevato dalle parti[27]. Per altra parte, il

---

[22] *Ibidem*, punto 9.

[23] *Ibidem*, punto 12.

[24] *Ibidem*, punto 11.

[25] Come è noto, ai sensi di questo articolo, «[l]addove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla [CEDU], il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa».

[26] Corte giust., *Remling*, cit., punto 14.

[27] Ordinanza di rinvio, punto 12, ove vengono richiamate Corte EDU, 30 giugno 2022, ric. n. 15269/13, *Rusishvili c. Georgia*, punti 74 e 75, e Corte EDU, 2 ottobre 2014, ric. n. 15319/09, *Hansen c. Norvegia*, punti 73 e 74.

rispetto dell'obbligo di motivazione delle decisioni giudiziarie imposto dal diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva risulterebbe dalla decisione della Corte EDU nel caso *Baydar c. Paesi Bassi*[28], dove era stata considerata compatibile con l'art. 6, par. 1, della CEDU la facoltà, riconosciuta dalla legislazione nazionale alla Corte suprema dei Paesi Bassi, di rigettare un ricorso per cassazione per manifesta infondatezza fornendo una motivazione sommaria[29]. In siffatti casi di manifesta infondatezza, la motivazione sommaria contenuta in una simile decisione implica – similmente a quanto rileva nel caso *Remling* – che un rinvio alla Corte di giustizia non potrebbe condurre a un esito diverso della controversia[30]. In altri termini, ove i motivi di ricorso risultino manifestamente infondati nel merito, l'eventuale questione di diritto dell'Unione non può che essere priva di rilevanza ai fini della decisione: la risposta della Corte, quale che essa sia, non potrebbe infatti incidere sull'esito della controversia.[31].

3. La questione pregiudiziale

In questo contesto, il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi solleva la seguente questione pregiudiziale: «[s]e l'articolo 267, terzo comma, TFUE, alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della [Carta], debba essere interpretato nel senso che queste disposizioni ostano a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 91, paragrafo 2, [della legge sugli stranieri], in base alla quale [il giudice del rinvio], può pronunciarsi con una motivazione in forma abbreviata su una questione sollevata sull'interpretazione del diritto dell'Unione, eventualmente in combinazione con una domanda esplicita di rinvio pregiudiziale, senza motivare quale delle tre deroghe al suo obbligo di rinvio si configuri»[32].

Il giudice del rinvio prende posizione sulla questione pregiudiziale sottoposta, esponendo il proprio punto di vista sulla risposta che la Corte di giustizia avrebbe dovuto fornire[33]. In breve, viene sostenuto che l'obbligo di motivazione non dovrebbe trovare applicazione quando una de-

[28] Corte EDU, 24 aprile 2018, ric. n. 55385/14, *Baydar c. Paesi Bassi*.

[29] *Ibidem*, punti 45-50.

[30] *Ibidem*, punto 48.

[31] *Ibidem*, punto 49.

[32] Corte giust., *Remling*, cit., punto 17. Corsivo aggiunto.

[33] Facoltà prevista al punto 18 delle *Raccomandazioni all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale*, in GU C del 9.10.2024, pp. 1-11. Sulle raccomandazioni ai giudici nazionali, v. G. GRASSO, *La riforma del rinvio pregiudiziale e le nuove raccomandazioni ai giudici nazionali*, in questa *Rivista*, 15 ottobre 2024.

cisione sul merito corredata di motivazione sommaria implichi la sussistenza di un'eccezione all'obbligo di rinvio pregiudiziale, come nel caso della facoltà prevista dall'art. 91, par. 2, della legge sugli stranieri[34].

In particolare, questa posizione si basa su un parallelismo tracciato con la "giurisprudenza *Aquino*", in forza della quale una giurisdizione nazionale di ultima istanza può astenersi dal sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a tale giurisdizione nazionale, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività[35]. Agli occhi del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, la medesima conclusione dovrebbe trarsi nei casi in cui il ricorso dinnanzi ad un organo giurisdizionale nazionale di ultima istanza venga rigettato nel merito per manifesta infondatezza. Una simile ipotesi ricorre laddove, come nella controversia principale in esame, i motivi di appello dedotti «sono inoperanti o si limitano a contestare l'applicazione della sua costante giurisprudenza da parte del giudice di primo grado, senza stabilire chiaramente in che modo tale applicazione sarebbe errata o lacunosa, né perché occorrerebbe discostarsene» e – allo stesso tempo – l'appello non pone «questioni riguardanti l'unità del diritto, lo sviluppo del diritto o la tutela giurisdizionale»[36].

4. L'*iter* logico-argomentativo della Grande Sezione: (*i*) sulle finalità dell'obbligo di rinvio *ex* art. 267, terzo comma, TFUE e (*ii*) sull'obbligo di motivazione a fronte di decisioni rese con motivazione sommaria

L'*iter* logico-argomentativo della Grande Sezione può essere suddiviso in tre parti distinte: (*i*) la discussione dell'obbligo di rinvio *ex* art. 267, terzo comma, TFUE nel contesto del meccanismo del rinvio pregiudiziale, con una *funzione riepilogativa* dei princìpi risultanti dalla propria consolidata giurisprudenza (punti 19-22); (*ii*) la trattazione dell'obbligo di motivazione "in astratto", caratterizzata da una *funzione apologetica*: in questa parte, infatti, viene tracciata una distinzione tra, da un lato, il caso di specie e, dall'altro lato, la "giurisprudenza *Aquino*" e la giurisprudenza della Corte

---

[34] Ordinanza di rinvio, punto 16. Più ampliamente sul punto, v. M. PREVIATELLO, *La portata della motivazione in caso di deroga all'obbligo di rinvio pregiudiziale: nota all'ordinanza di rinvio nella causa C-767/23, Remlin*g, cit.

[35] Corte giust., 15 marzo 2017, causa C-3/16, *Aquino*, punto 44. Nello stesso senso v. Corte giust., *Consorzio Italian Management II*, cit., punto 61. Il principio indicato nel testo trova il proprio fondamento in altre precedenti decisioni della Corte di giustizia, come, ad esempio, Corte giust., 14 dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, *van Schijndel e van Veen*, punti 16-22. Per brevità, d'ora in avanti si parlerà semplicemente di "giurisprudenza *Aquino*".

[36] Corte giust., *Remling*, cit., punto 10. Come illustrato *supra* al § 2.

EDU summenzionate (punti 23-32); e, infine, (*iii*) la parte della sentenza che, con un chiaro *intento pedagogico*, "armonizza" condizioni e modalità argomentative che le giurisdizioni nazionali devono soddisfare per adempiere a detto obbligo di motivazione laddove decidano di non operare un rinvio alla Corte (punti 34-37).

Procediamo con ordine.

La prima parte si apre riaffermando alcuni dei consolidati princìpi sottesi al procedimento di rinvio pregiudiziale. In particolare, la Corte ricorda che il meccanismo previsto all'art. 267 TFUE costituisce «la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati»[37], instaurando «un *dialogo da giudice a giudice* tra la Corte e i giudici degli Stati membri che ha lo scopo di assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione. In tal modo, detto procedimento permette di garantire la coerenza, la piena efficacia e il carattere stesso di tale diritto nonché l'autonomia del sistema giuridico dell'Unione»[38].

L'obbligo di rinvio *ex* art. 267, terzo comma, TFUE, prosegue la Corte di giustizia, vuole «evitare che in un qualsiasi Stato membro si consolidi una giurisprudenza nazionale in contrasto con le norme del diritto dell'Unione»[39]. Come ricordato in apertura di questo commento, un giudice nazionale di ultima istanza può «essere esonerato solo se si trova in una situazione corrispondente a una delle tre eccezioni Cilfit»[40]. In particolare, esso deve «valutare sotto la propria responsabilità, in modo indipendente e con la dovuta attenzione, se ha l'obbligo di sottoporre alla Corte *la questione di diritto dell'Unione sollevata* dinanzi ad esso o se, al contrario, può essere esonerato da tale obbligo qualora sia applicabile una delle [predette] eccezioni»[41].

La seconda parte del ragionamento della Corte di giustizia riguarda precisamente l'obbligo di motivazione laddove un giudice nazionale di ultima istanza decida di non operare un rinvio pregiudiziale. Anche a tale riguardo, viene in prima battuta richiamato l'insegnamento, derivante dalla propria giurisprudenza[42], secondo il quale *«la motivazione della sua decisione deve far emergere* o che la questione di diritto dell'Unione sollevata non è pertinente ai fini della soluzione della controversia, o che l'interpretazione della disposizione considerata del diritto dell'Unione è fondata sulla giuri-

[37] *Ibidem*, punto 19.

[38] *Ibidem*.

[39] *Ibidem*, punto 21.

[40] *Ibidem*, punto 22. Corsivo aggiunto. V. *supra* § 1.

[41] *Ibidem*, punto 22. Corsivo aggiunto. Si ritornerà sul termine "questione" *infra*.

[42] Corte giust., *Consorzio Italian Management II*, cit., punto 51; *KUBERA*, cit., punto 62; *Remling*, cit., punto 23.

sprudenza della Corte, o, in mancanza di tale giurisprudenza, che l'interpretazione del diritto dell'Unione si è imposta ad esso con un'evidenza tale da non lasciar adito a ragionevoli dubbi»[43].

Rispetto al quadro risultante dalla pregressa giurisprudenza, la sentenza *Remling* aggiunge tuttavia una specificazione di cruciale importanza: viene fornita una definizione dell'obbligo di motivazione in parola, che deve essere inteso come l'obbligo di «esporre, *specificamente e concretamente*, le ragioni per le quali tale eccezione si applica»[44]. Di fatto, a cinque anni di distanza dalla sentenza *Consorzio Italian Management II*, la Corte sancisce che non ogni "motivazione" è sufficiente per adempiere all'obbligo di motivazione. Quest'ultimo risulta così rafforzato e trasformato nell'obbligo di fornire un'"*adeguata* motivazione", in questo modo conformandosi, sebbene soltanto in parte, alla prospettiva adottata dall'avvocato generale Bobek nelle conclusioni presentate nel caso *Consorzio Italian Management II*[45]. Ancorché il requisito di adeguatezza possa essere considerato connaturato al concetto di "motivazione", la precisazione in parola incide direttamente sui rapporti tra Corti nazionali di ultima istanza e Corte di giustizia.

È in questa seconda parte della sentenza che, in sostanza, viene fornita una risposta alla domanda pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi[46], laddove la Corte afferma che «quando uno Stato membro autorizza un [giudice di ultima istanza] a ricorrere a una motivazione sommaria, […] una motivazione sommaria del genere deve tuttavia esporre, altresì, specificamente e concretamente, le ragioni per le quali lo stesso giudice ritiene che si applichi una delle tre eccezioni Cilfit»[47]. In altre parole, come stabilirà nella parte operativa, il diritto dell'Unione *osta* a una normativa nazionale, quale l'art. 91, par. 2, della legge sugli stranieri, che consente ad un giudice nazionale di ultima istanza di pronunciarsi con una

---

[43] Corte giust., *Remling*, cit., punto 23.

[44] *Ibidem*, punto 24, successivamente ribadito al punto 34. Corsivo aggiunto.

[45] Conclusioni dell'avvocato generale Michal Bobek, presentate il 15 aprile 2021, causa C-561/19, *Consorzio Italian Management II*, parr. 166-171, ove l'avvocato generale sostiene, tra l'altro, che il giudice di ultima istanza «è tenuto a fornire un'adeguata motivazione» (punto 167) e che «non esiste alcun criterio universale per stabilire ciò che costituisce un'adeguata e quindi una sufficiente motivazione[,] [d]ipende[ndo] tutto dalla natura della causa, dalla sua complessità e soprattutto dagli argomenti dedotti dinanzi al giudice chiamato a pronunciarsi e da quelli contenuti nel fascicolo della causa» (punto 168). Tuttavia, egli precisa, «in ogni caso, sempre che dinanzi a un giudice nazionale di ultima istanza sia stata in effetti sollevata una questione pertinente di diritto dell'Unione, tale giudice è tenuto a dichiarare chiaramente e specificamente quale delle tre condizioni (eccezioni) si presume sia applicabile a tale causa e a fornire almeno una spiegazione sommaria delle ragioni per cui ciò avviene» (*Ibidem*).

[46] Riprodotta al § 3 che precede.

[47] Corte giust., *Remling*, cit., punto 32.

motivazione in forma abbreviata senza motivare quale delle tre deroghe all'obbligo di rinvio si configuri[48].

Questa conclusione, purtroppo, non appare sorretta da un convincente apparato argomentativo. La Corte, infatti, si limita a ribadire che il procedimento pregiudiziale riveste un «ruolo fondamentale […] nell'ordinamento giuridico dell'Unione», con la conseguenza che l'obbligo di operare un rinvio pregiudiziale ed il connesso obbligo di motivazione in capo ai giudici nazionali di ultima istanza rappresentano la regola[49]. Ne discende che il ragionamento della Corte è piuttosto incentrato sul rigetto delle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rinvio, delle quali si è dato brevemente conto *supra*[50].

In primo luogo, viene affermato che la "giurisprudenza *Aquino*" non può trovare applicazione nel caso di specie[51] poiché, come chiarito nella sentenza *KUBERA*, essa riguarda esclusivamente ipotesi in cui giurisdizioni nazionali di ultima istanza si astengono dal sottoporre una questione pregiudiziale per motivi di irricevibilità *in rito*, vale a dire sulla base di una legislazione nazionale che «stabili[sce] condizioni di ricevibilità di natura puramente procedurale la cui inosservanza impediva al giudice nazionale di ultima istanza di esaminare l'impugnazione nel merito»[52]. Viene pertanto rigettato interamente il parallelismo tracciato nell'ordinanza di rinvio tra tali situazioni e i casi di rigetto dell'appello nel merito per manifesta infondatezza, ai quali veniva assimilato il caso di specie[53].

In secondo luogo, la Corte di giustizia afferma – come ricordato in apertura di questo commento – che l'obbligo di fornire un'adeguata motivazione sussiste in tutte le controversie nelle quali una delle parti «si sia avvalsa del diritto dell'Unione»[54], «[a prescindere] dal fatto che una delle parti abbia formulato una richiesta di operare un rinvio pregiudiziale alla Corte»[55], e, più in generale, in tutti i casi in cui un giudice nazionale di ultima istanza abbia «la facoltà o l'obbligo di sollevare d'ufficio i motivi di

[48] *Ibidem*, punti 38-39.

[49] *Ibidem*, punto 24.

[50] V. *supra* parr. 2 e 3.

[51] Corte giust., *Remling*, cit., punti 25-26.

[52] Corte giust., *KUBERA*, cit., punti 47-50, spec. punto 49. Si noti che l'ordinanza di rinvio del Consiglio di Stato dei Paesi Bassi precede temporalmente la sentenza della Corte di giustizia in *KUBERA*, che avrebbe chiarito questo aspetto. Non è un caso che, data la stretta connessione tra le due cause a questo riguardo, peraltro, il procedimento nel caso *Remling* sia stato sospeso nelle more della decisione in *KUBERA*, v. conclusioni *Remling*, par. 20.

[53] V. *supra* § 3.

[54] Corte giust., *Remling*, cit., punto 29.

[55] *Ibidem*, punto 29.

diritto fondati su una normativa vincolante del diritto dell'Unione»[56]. Siamo di fronte a passaggi motivazionali delfici, che non appaiono ben coordinati tra loro[57] ma che, nel rispondere alle argomentazioni svolte dal giudice del rinvio, ribadiscono più chiaramente due aspetti già desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

Il primo punto fermo può essere così riassunto: la circostanza che una determinata normativa nazionale sia stata giudicata compatibile con l'art. 6, par. 1, della CEDU non comporta, di per sé, che essa soddisfi anche le esigenze derivanti dall'art. 267, terzo comma, TFUE. In termini più netti, nella prospettiva dell'ordinamento giuridico dell'Unione, la natura dell'obbligo di motivazione in merito alla decisione di non operare un rinvio pregiudiziale differisce dalla *ratio* sottesa all'obbligo di motivazione nel sistema CEDU, prettamente connessa alla necessità di garantire il rispetto del diritto fondamentale ad un equo processo[58]. In tal modo, viene relativizzata l'importanza della giurisprudenza della Corte EDU richiamata nell'ordinanza di rinvio nel contesto dell'esame cui è chiamata la Corte di giustizia nel caso di specie[59].

Secondo punto fermo: poiché l'obbligo di motivazione è connaturato all'art. 267, terzo comma, TFUE «letto alla luce» dell'art. 47 della Carta, e non discende direttamente da quest'ultimo, tale obbligo prescinde da qualsivoglia iniziativa di parte. In altre parole, esso sussiste indipendentemente da una richiesta di operare un rinvio sollevata da una parte della controversia principale[60] così come dalla circostanza che, a monte, una parte si sia avvalsa del diritto dell'Unione[61]. Sebbene la Corte di giustizia non elabori le ragioni a fondamento di questa affermazione, a parere di chi scrive essa non deve sorprendere. La ricostruzione in questi termini degli obblighi scaturenti dall'art. 267, terzo comma, deriva dalla natura del meccanismo previsto all'art. 267 TFUE, il quale – come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte di giustizia e come ribadito in avvio della motivazione della sentenza *Remling*[62] – instaura «un dialogo da giudice a giudice tra la Corte e i giudici degli Stati membri che ha lo scopo di assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione»[63].

---

[56] *Ibidem*, punto 31.
[57] Cfr. punto 29 e punto 31 della sentenza *Remling*.
[58] *Ibidem*, punto 28.
[59] V. *supra* § 2.
[60] Corte giust., *Remling*, cit., punto 29.
[61] *Ibidem*, punto 31.
[62] *Ibidem*, punto 19.
[63] *Ibidem*.

Un terzo passaggio della sentenza *Remling* qui sopra richiamato sembra invece porsi, almeno in parte, in tensione con la precedente giurisprudenza della Corte, nella misura in cui prefigura un obbligo "incondizionato" – e pertanto, a parere di chi scrive, eccessivo – di motivare la decisione di non disporre un rinvio pregiudiziale: un obbligo, cioè, che sussisterebbe anche a fronte della mera circostanza che «una delle parti della controversia in esame *si sia avvalsa* del diritto dell'Unione»[64].

Perché una simile ricostruzione dell'ambito di applicazione dell'obbligo di motivazione appare eccessiva? La ragione è che, come appena ricordato, l'art. 267 TFUE instaura un dialogo da giudice a giudice, «istitu[endo] una cooperazione diretta tra la Corte e i giudici nazionali […] attraverso un procedimento estraneo ad ogni iniziativa delle parti»[65]. Già nella sentenza *CILFIT*, del resto, la Corte aveva affermato che «l'art. [267] non costituisce un rimedio giuridico esperibile dalle parti di una controversia pendente dinanzi ad un giudice nazionale [e che] [n]on basta quindi che una parte sostenga che la controversia pone una questione di interpretazione del diritto comunitario perché il giudice interessato sia obbligato a ritenere configurabile una questione sollevata ai sensi [di tale disposizione]»[66]. In termini ancora più schematici, nella sentenza *Consiglio nazionale dei geologi*, la Corte di giustizia ha escluso che l'art. 267, terzo comma, TFUE imponga al giudice nazionale di ultima istanza «un obbligo incondizionato di rinvio pregiudiziale di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione […] sollevata da una parte in causa»[67]. La dottrina ha colto chiaramente tale profilo, rilevando che «[l]a sola circostanza che le parti abbiano sollevato questioni di diritto dell'Unione non comporta obbligo di rinvio»[68]. Del resto, la giurisprudenza della Corte relativa alle modalità con cui il giudice nazionale è tenuto a formulare il rinvio conferma quanto precede: occorre distinguere tra, da un lato, le argomentazioni prospettate dalle parti e, dall'altro, l'individuazione di una questione rilevante di interpretazione del diritto dell'Unione. In forza di tale giurisprudenza, infatti, la mera e acritica «espo[sizione] [de]gli interrogativi dei ricorrenti nel procedimento principale», non accompagnata da alcuna precisazione circa i

[64] *Ibidem*, punto 29.

[65] Corte giust., 18 luglio 2013, causa C-136/12, *Consiglio nazionale dei geologi*, punto 28.

[66] Corte giust., *CILFIT*, cit., punto 9.

[67] Corte giust., *Consiglio nazionale dei geologi*, cit., punti 25-34.

[68] L. DANIELE, *Commento all'art. 267 TFUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati sull'Unione europea*, Milano, 2014, p. 2103 ss., p. 2112.

motivi che hanno indotto il giudice nazionale a interrogarsi sull'interpretazione del diritto dell'Unione, determina l'irricevibilità della questione pregiudiziale sollevata[69].

In definitiva, un obbligo "incondizionato" di motivazione della decisione di non disporre un rinvio pregiudiziale appare eccessivo nella misura in cui, pur essendo ancorato all'art. 267, terzo comma, TFUE, finirebbe per operare anche in situazioni nelle quali non sussiste alcun obbligo di rinvio ai sensi di tale disposizione, ossia per il solo fatto che una delle parti del procedimento principale abbia richiamato il diritto dell'Unione[70].

In conclusione, la seconda parte della sentenza *Remling*, esaminata in questo §, chiarisce le circostanze in cui l'obbligo di motivazione sussiste (*an*) e la *ratio* ad esso sottesa (*cur*); è tuttavia soltanto nella terza parte dell'*iter* logico-argomentativo della Corte che viene affrontata la questione del *quomodo* (punti 33-37). Si tratta di una questione intrinsecamente connessa all'introduzione di un obbligo di motivazione e cruciale nello studio dei rapporti tra Corti nazionali di ultima istanza e Corte di giustizia, con la quale era prevedibile cha quest'ultima avrebbe dovuto confrontarsi a seguito della sentenza *Consorzio Italian Management II*[71]. In altri termini, nella terza parte della sentenza si prende in esame la seguente problematica: in quali circostanze può ritenersi assolto l'obbligo di fornire una motivazione adeguata?

5. ***Segue*: (*iii*) sull'"armonizzazione" del concetto di motivazione *adeguata***

Al riguardo, la Corte di giustizia distingue cinque scenari, illustrati nella tabella n. 1 elaborata qui di seguito. Tali scenari possono essere raggruppati in due principali tipologie di motivazione: una prima, di applicazione generale, che richiede al giudice nazionale di ultima istanza una motivazione specifica e concreta, calibrata sull'eccezione CILFIT di volta in volta rilevante (lett. B); e una seconda, di applicazione circoscritta al ricorrere di due condizioni cumulative, che può essere definita "motivazione per rinvio" (lett. A).

---

[69] V. ad es., Corte giust., *Consorzio Italian Management II*, cit., punti 70-71.

[70] Si ritornerà sul punto nel § 7.

[71] In un commento relativo alla sentenza *Consorzio Italian Management II*, con particolare riguardo all'introduzione di un esplicito obbligo di motivazione in capo alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza, era stato sostenuto che «[i]t is also possible to argue that, from now on, the focus of the attention will shift from the substantive *CILFIT* criteria to the 'procedural' assessment of the existence of a ('sufficient' or 'adequate') statement of reasons», v. L. CECCHETTI, D. GALLO, *The unwritten exceptions to the duty to refer after Consorzio Italian Management II: 'CILFIT strategy' 2.0 and its loopholes*, in *Review of European Administrative Law,* 2022, n. 3, p. 29 ss., p. 54.

Prendiamo le mosse da quest'ultimo scenario, che riguarda l'ipotesi in cui il giudice nazionale di ultima istanza «dichiara espressamente che intende avvalersi dei motivi accolti dal giudice di grado inferiore nella controversia di cui trattasi»[72]. In tal caso, l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto «*a condizione che* tale giudice di grado inferiore abbia esposto i motivi per i quali ha ritenuto che [sia configurabile una delle eccezioni CILFIT]»[73]. Si tratta di un'ipotesi che può ricorrere in relazione a ciascuna delle tre eccezioni *CILFIT*, ma che presuppone il soddisfacimento di due requisiti: a) che la *medesima questione* di diritto dell'Unione si sia posta all'attenzione del giudice di grado inferiore (*idem quaestio*); e b) che tale giudice di grado inferiore abbia esposto le ragioni poste a fondamento della decisione di non disporre il rinvio pregiudiziale, pur non essendovi tenuto ai sensi dell'art. 267, terzo comma, TFUE. Il primo requisito non è esplicitato nella sentenza, ma sembra costituire una condizione necessaria e indispensabile affinché il secondo possa dirsi soddisfatto.

Lo scenario in parola è di cruciale importanza per il Consiglio di Stato dei Paesi Bassi che, nel caso di specie, potrà limitarsi a integrare la motivazione sommaria della propria decisione – riportata al punto 8 della sentenza – con una frase del tenore di quella in evidenza in corsivo «L'impugnazione non comporta l'annullamento della decisione [del giudice di primo grado], di cui si condivide la motivazione in punto di assenza di questioni di interpretazione del diritto dell'Unione che richiedono di procedere ad un rinvio pregiudiziale. Non è necessario motivare ulteriormente tale conclusione»[74].

«Al di fuori di tale ipotesi»[75], la motivazione «deve essere *adeguata alle circostanze di fatto e di diritto* della controversia in esame [ed] esporre le *ragioni specifiche e concrete*»[76] alla base della decisione di non operare il rinvio. 'adeguatezza della motivazione deve, in tale ipotesi, essere calibrata sull'eccezione *CILFIT* di volta in volta rilevante. Come illustrato nella tabella n. 1, possono distinguersi quattro scenari: in due di essi lo standard di motivazione imposto è relativamente basso, essendo sufficiente – ma in ogni caso necessaria – una «motivazione succinta»; negli altri due, invece, è richiesta una «motivazione più dettagliata».

---

[72] Corte giust., *Remling*, cit., punto 33.

[73] *Ibidem*.

[74] *Ibidem*, punti 8 e 10. Sulla base di quanto esposto nell'ordinanza di rinvio, infatti, la circostanza per cui il Consiglio di Stato, quando motiva sommariamente, «fa proprio il dispositivo della decisione pronunciata in primo grado […] senza necessariamente riprendere tutta la motivazione» (punto 13) non sembra precludere allo stesso di aggiungere una specificazione del carattere di quella proposta nel testo.

[75] *Ibidem*, punto 34.

[76] *Ibidem*.

In particolare, una motivazione succinta è considerata sufficiente, in primo luogo, qualora il giudice nazionale di ultima istanza «ritenga che le questioni che una o più parti della controversia in esame gli suggeriscono di porre *non siano pertinenti ai fini della soluzione di tale controversia*, vale a dire quando la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull'esito della lite»[77]. Tale ipotesi corrisponde alla situazione che la Corte di giustizia, nella sua giurisprudenza, riconduce alla prima eccezione *CILFIT*[78].

È invece interessante notare come la seconda eccezione *CILFIT*, relativa all'ipotesi in cui la disposizione del diritto dell'Unione di cui trattasi sia già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte (*acte éclairé*), venga scomposta in due situazioni distinte, cui corrisponde un diverso onere motivazionale.

Una motivazione succinta è ritenuta adeguata quando «la questione sollevata sia materialmente identica ad altra questione, sollevata in relazione ad analoga fattispecie, che sia già stata decisa in via pregiudiziale *o, a maggior ragione, nell'ambito del medesimo procedimento nazionale*»[79]. Ad eccezione dell'ultima precisazione, qui messa in evidenza in corsivo, questa declinazione dell'eccezione dell'*acte éclairé* risale alla sentenza *Da Costa*[80].

Profondamente diversa è l'ipotesi in cui il giudice si confronti con «una giurisprudenza consolidata della Corte [che] risolve il punto di diritto in questione»[81], «indipendentemente dalla natura dei procedimenti che hanno dato luogo a tale giurisprudenza» ed in mancanza di una «rigorosa identità delle questioni della controversia»[82]. In tale scenario, affiancato al precedente dalla sentenza *CILFIT*[83], si presume[84] che sia necessaria una motivazione più dettagliata, capace di giustificare la decisione di non disporre il rinvio pregiudiziale.

Lo stesso vale per l'eccezione tradizionalmente denominata *acte clair*. In tale ipotesi, «una motivazione più dettagliata [appare] necessaria per dimostrare che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone

---

[77] *Ibidem*, punto 35.

[78] Corte giust., *Consorzio Italian Management II*, cit., punto 33; *KUBERA*, cit., punto 36; *Remling*, cit., punto 23.

[79] Corte giust., *Remling*, cit., punto 36.

[80] Corte giust., 27 marzo 1963, cause riunite 28-30/62, *Da Costa*, punti 73-74.

[81] Corte giust., *Remling*, cit., punto 36.

[82] *Ibidem*.

[83] Corte giust., *CILFIT*, cit., punto 14.

[84] Corte giust., *Remling*, cit., punto 36, dove la Corte utilizza una perifrasi verbale al condizionale, *i.e.* «*potrebbe essere necessaria* una motivazione più dettagliata» (corsivo aggiunto).

con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi»[85], tenendo debitamente conto dell'insieme dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia. Tale valutazione deve essere svolta dal giudice nazionale, in particolare, alla luce «delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali all'interno dell'Unione»[86]. In questi casi, l'obbligo di motivazione può considerarsi assolto solo qualora il giudice di ultima istanza indichi perché, alla luce dei criteri appena richiamati, «la stessa interpretazione del diritto dell'Unione si imporrebbe agli altri giudici di ultima istanza e alla Corte»[87], senza tuttavia essere «tenuto a dimostrare in modo circostanziato» che ciò avvenga effettivamente[88].

Tabella n. 1 – L'obbligo di motivazione adeguata

Scenario	**Tipologia di motivazione**	**Eccezioni *CILFIT* alle quali è applicabile**	**Livello di motivazione necessario e sufficiente**	**Modalità argomentative**	**Condizioni**
1	A. Motivazione "mediante rinvio"	Tutte	Minimo	Dichiarazione espressa di avvalersi dei motivi accolti dal giudice di grado inferiore	a) *Idem quaestio* b) Motivazione specifica e concreta
2	B. Motivazione "specifica e concreta"	Eccezione *CILFIT* n. i	Basso	Motivazione succinta	Questione non pertinente
3		Eccezione *CILFIT* n. ii.a (*acte éclairé-Da Costa*)	Basso	Motivazione succinta	Questione materialmente identica ad altra questione sollevata in relazione ad analoga fattispecie

[85] Corte giust., *Remling*, cit., punto 37.
[86] *Ibidem*.
[87] *Ibidem*.
[88] *Ibidem*.

4		Eccezione *Cilfit* ii.b (*acte éclairé-CILFIT*)	Alto	Motivazione più dettagliata	Questione la cui soluzione trova risoluzione in una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia
5		Eccezione *CILFIT* n. iii (*acte clair*)	Molto alto	Motivazione più dettagliata, che specifica perché la stessa interpretazione del diritto dell'Unione si imporrebbe agli altri giudici di ultima istanza e alla Corte	Questione rispetto alla quale la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi

6. La parte operativa della sentenza

Come anticipato, la Corte di giustizia conclude rilevando l'incompatibilità della normativa nazionale dei Paesi Bassi con il diritto dell'Unione. Più precisamente, essa risponde alla questione pregiudiziale statuendo che «*l'articolo 267, terzo comma, TFUE*, letto alla luce dell'articolo 47, secondo comma, della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in forza della quale un giudice nazionale [di ultima istanza] può pronunciarsi su una questione relativa all'interpretazione o alla validità di una disposizione del diritto dell'Unione sollevata da una delle parti della controversia, indipendentemente dal fatto che tale questione sia o meno accompagnata da una richiesta esplicita di procedere a un rinvio pregiudiziale, motivando sommariamente la sua decisione, salvo che detto giudice esponga le ragioni specifiche e concrete per le quali trova applicazione nella causa di cui trattasi una delle tre eccezioni Cilfit»[89].

La scelta redazionale della parte operativa della sentenza non appare particolarmente felice poiché le problematiche in punto di compatibilità con l'art. 267, terzo comma, TFUE non sembrano discendere direttamente dalla disciplina nazionale in questione nel caso di specie – vale a dire l'art. 91, par. 2, della legge sugli stranieri – bensì dalla prassi applicativa

[89] *Ibidem*, punto 38. Nello stesso senso, v. punto 39.

di tale disposizione da parte del *Raad van State*. Il superamento dell'asserita incompatibilità tra il diritto dell'Unione e l'ordinamento giuridico dei Paesi Bassi si realizza, infatti, mediante un mutamento di approccio del giudice di ultima istanza pienamente compatibile con la legislazione nazionale. Più precisamente, è sufficiente che tale giudice, nell'avvalersi della facoltà di motivare sommariamente una decisione ai sensi dell'art. 91, par. 2, della legge sugli stranieri, si conformi all'obbligo di fornire una motivazione adeguata secondo quanto precisato dalla sentenza in commento[90], esercitando un potere discrezionale – nella redazione della decisione – di cui è già titolare[91].

Pertanto, nonostante la prossimità tra le due formulazioni, sia sotto il profilo della ricostruzione concettuale sia quanto alle conseguenze pratiche per il giudice del rinvio, sarebbe stato preferibile statuire che il diritto dell'Unione europea *non* osta alla legislazione dei Paesi Bassi *a condizione che* la motivazione della decisione di non operare un rinvio, ancorché sommaria, appaia adeguata alla luce dei criteri elaborati nella sentenza in commento, similmente a quanto proposto dall'avvocato generale Ćapeta[92].

7. Commento: la "strategia *CILFIT*" alla prova dell'obbligo di adeguata motivazione tra criticità teoriche e applicative

Alla luce di quanto fin qui esposto, la sentenza *Remling* merita di essere considerata uno snodo cruciale nella giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'obbligo di rinvio pregiudiziale in capo alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza *ex* art. 267, terzo comma, TFUE e alle relative eccezioni. Di particolare importanza risulta essere la terza parte della sentenza, dove, a prescindere dalla questione pregiudiziale interpretativa sollevata dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi, la Corte, di fatto, "armonizza" condizioni e modalità argomentative che le giurisdizioni nazionali devono soddisfare per adempiere all'obbligo di motivazione laddove decidano di non operare un rinvio pregiudiziale. In questo modo, viene disciplinato il concetto di "motivazione adeguata" nel contesto del meccanismo di rinvio pregiudiziale.

Se la sentenza in *Consorzio Italian Management II* è stata talvolta qualificata come "*CILFIT II*", *Remling* sembra potersi considerare, nonostante la sua brevità, come una sorta di "*CILFIT III*", in quanto completa il disegno tratteggiato in *Consorzio Italian Management II* con riguardo all'obbligo di

[90] Sul punto, v. § 5 che precede.

[91] Come illustrato *supra*, nel caso di specie, dato che si ricade nello scenario n. 1, conformarsi sarebbe stato alquanto agevole.

[92] V. conclusioni *Remling*, cit., par. 86, nonostante alcune differenze rispetto alla sentenza in commento.

motivazione, così incidendo profondamente sui rapporti tra Corti nazionali di ultima istanza e Corte di giustizia. In particolare, nel perseguire l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del meccanismo pregiudiziale e, con esso, la corretta e uniforme interpretazione e applicazione del diritto dell'Unione, la sentenza *Remling* sembra muovere nella direzione di un irrigidimento e di una "verticalizzazione" del rapporto tra Corti nazionali di ultima istanza e Corte di giustizia. A parere di chi scrive, tale evoluzione non appare del tutto in linea con quello spirito di reciproco rispetto per le responsabilità di ciascun "partner" che costituisce l'ingrediente essenziale del meccanismo pregiudiziale[93].

Ciò non toglie che tali sviluppi possano essere valutati favorevolmente da alcuni attori dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Innanzitutto, nella prospettiva di alcuni giudici nazionali di ultima istanza, può risultare apprezzabile disporre di criteri idonei a guidarli nella valutazione del livello di motivazione necessario e sufficiente a soddisfare le esigenze derivanti dall'art. 267, terzo comma, TFUE, letto alla luce della Carta. Inoltre, nella prospettiva delle parti del procedimento principale che hanno proposto degli argomenti fondati su norme di diritto dell'Unione, il rafforzamento dell'obbligo di motivazione in capo ai giudici nazionali di ultima istanza, risultante dalla decisione in commento, può essere accolto con favore, anche nella prospettiva di un'eventuale successiva azione risarcitoria nei confronti dello Stato membro per violazione degli obblighi discendenti dall'art. 267, terzo comma, TFUE.

La brevità ed il minimalismo argomentativo della sentenza non devono, tuttavia, trarre in inganno. Essa, infatti, nasconde delle insidie concettuali di ordine tanto teorico-ricostruttivo quanto pratico, esacerbando problemi già noti e sollevandone di nuovi. In questo contesto, in ragione del limitato spazio a disposizione, tratteggerò tre di queste problematiche, muovendo dal particolare al generale, ossia da questioni che emergono direttamente dalla lettura della sentenza in commento a più ampie complessità dogmatiche che sottendono l'intera linea giurisprudenziale nella quale la sentenza *Remling* si innesta.

7.1. La questione "non pertinente" quale eccezione all'obbligo di rinvio

Ora, la prima problematica concerne l'ultima parte della sentenza e, più in particolare, la concreta praticabilità delle condizioni individuate dalla Corte ai fini dell'adempimento dell'obbligo di motivazione adeguata.

---

[93] P. PESCATORE, *L'interprétation du droit communautaire et la doctrine de l'acte clair*, in *Bulletin de l'association des juristes européens*, 1971, p. 49 ss., p. 61.

Al riguardo, il primo aspetto da segnalare è che, nel disciplinare il concetto di motivazione adeguata, la Corte di giustizia "riscopre" che i casi individuati nella sentenza *CILFIT* sono quattro, non tre. Tre sono le "eccezioni" (in senso stretto) all'obbligo di rinvio pregiudiziale, da ravvisarsi nei casi (*i*) di "questione identica" ad altra questione sollevata in relazione ad analoga fattispecie; (*ii*) dell'esistenza di "una giurisprudenza consolidata" della Corte che risolve il punto di diritto in questione; e (*iii*) l'eccezione conosciuta come *acte clair*. Profondamente diversa è, invece, la situazione in cui una questione non è pertinente, ossia la risposta a tale questione, quale che essa sia, non può avere alcuna incidenza sull'esito della controversia, come peraltro sottolineato dall'avvocato generale Ćapeta nelle proprie conclusioni presentate nella causa in esame[94].

L'impostazione in discorso, secondo cui le tre eccezioni *CILFIT* corrispondono alle situazioni appena richiamate sub (*i*)-(*iii*)[95] e devono essere tenute distinte dai casi in cui la questione di diritto dell'Unione sia "non pertinente" o "irrilevante", è quella adottata dalla migliore letteratura relativa alla sentenza *CILFIT*[96] ed è ancora ampiamente diffusa in dottrina[97].

---

[94] Conclusioni *Remling*, cit., par. 30. Cfr. par. 28.

[95] Non sembra neppure una coincidenza il fatto che le tre situazioni elencate *sub* (*i*)-(*iii*) qui sopra – e solo queste – corrispondano precisamente ai casi nei quali la Corte di giustizia può statuire con ordinanza motivata ai sensi dell'art. 99 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012, in *GUUE*, L 265 del 29 settembre 2012, e ss. ii. e mm.

[96] A. TIZZANO, *Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza del 6 ottobre 1982 (causa 283/81), Soc. C.i.l.f.i.t. e al. c. Min. Sanità*, in *Il Foro italiano*, 1983, vol. 106, n. 3, p. 63 ss.; M. WAELBROECK, *Article 177*, in J.-V. LOUIS, G. VANDERSANDEN, D. WAELBROECK, M. WAELBROECK (eds.), *Commentaire Megret-Le droit de la CEE-10. La Cour de justice-Les actes des institutions*, II ed., Brussels, 1993, p. 232 ss..

[97] D. SIMON, *Le système juridique Communautaire*, III ed., Paris, 2001, pp. 678-679; M. CONDINANZI, *I giudici italiani «avverso le cui decisioni non possa porsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno» e il rinvio pregiudiziale*, in *Diritto dell'Unione europea*, 2010, p. 295 ss., 310; L. DANIELE, *Commento all'art. 267 TFUE*, cit., p. 2112; K. LENAERTS, I. MASELIS, K. GUTMAN (eds.), *EU Procedural Law*, Oxford, 2014, pp. 97-101; R. ADAM, A. TIZZANO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, III ed., Torino, 2017, pp. 330-331; D. SARMIENTO, *El Derecho de la Unión Europea*, II ed., Madrid, 2018, pp. 421-423; J. P. JACQUÉ, *Droit institutionnel de l'Union européenne*, IX ed., Paris, pp. 804-805; P. MENGOZZI, C. MORVIDUCCI, *Istituzioni di diritto dell'Unione europea*, II ed., Padova, 2018, pp. 251-253; F. MARTUCCI, *Droit de l'Union européenne*, II ed., Paris, 2019, pp. 635-638; A. ALBORS-LLORENS, *Judicial protection before the Court of Justice of the European Union*, in C. BARNARD, S. PEERS (eds.), *European Union Law*, III ed., Oxford, 2020, p. 283 ss., p. 323; R. SCHÜTZE, *European Union Law*, III ed., Oxford, 2021, p. 396 ss.; G. TESAURO, *Manuale di diritto dell'Unione europea* (a cura di P. DE PASQUALE E F. FERRARO), III ed., Napoli, 2021, vol. I, pp. 465-466; J. PERTEK, *Le renvoi préjudiciel. Droit, liberté ou obligation de coopération des juridictions nationales avec la CJUE*, II ed., Brussels, 2021, p. 259 ss.; L. CECCHETTI, D. GALLO, *The unwritten exceptions to the duty to refer after Consorzio Italian Management II: 'CILFIT strategy' 2.0 and its loopholes*, cit., pp. 50-51; K. LENAERTS, K. GUTMAN, J. T. NOWAK (eds), *EU Procedural Law*, II ed., Oxford, 2023,

A parere di chi scrive, la corretta dell'impostazione in parola emerge plasticamente dalla lettura dei punti 8-11 della sentenza *CILFIT*. Più precisamente, come argomentato in altra sede, è la "rilevanza" o "pertinenza" di una questione a determinare l'insorgere di un obbligo giuridico di rinvio in capo alle giurisdizioni nazionali, sicché risulta improprio parlare di eccezione all'obbligo di rinvio in una situazione – quella della questione irrilevante – in cui tale obbligo è configurabile[98]. In altre parole, la rilevanza o pertinenza della questione di diritto dell'Unione, che deve rappresentare «un *prius* logico-giuridico imprescindibile per la decisione del caso di specie», «non è un limite all'obbligo del rinvio, ma, al contrario, un presupposto perché ne sia consentito l'esercizio da parte di qualunque giudice nazionale»[99].

È sulla base di simili considerazioni che l'avvocato generale Ćapeta ritiene preferibile parlare, anziché di "eccezioni", di «situazioni in cui un giudice nazionale di ultima istanza può ritenere che una questione di diritto dell'Unione non sia stata «sollevata» dinanzi ad esso»[100]. Nello stesso ordine di idee, non può trascurarsi che, nella causa *Consorzio Italian Management II*, l'avvocato generale Bobek, nell'auspicare la configurabilità di un obbligo di motivazione relativo alla decisione di non disporre un rinvio pregiudiziale, ne aveva circoscritto l'ambito di applicazione ai soli casi in cui «dinanzi a un giudice nazionale di ultima istanza sia stata in effetti sollevata *una questione pertinente di diritto dell'Unione*»[101].

Resta allora da chiedersi come sia avvenuto il cambio di paradigma appena descritto. In altri termini, attraverso quali passaggi la giurisprudenza della Corte di giustizia ha finito per incorporare l'ipotesi della questione non rilevante nella categoria delle eccezioni all'obbligo di rinvio pregiudiziale? In breve, ritengo che il rimescolamento delle carte a questo proposito rappresenti un portato della sentenza *Consorzio Italian Management II*[102].

Ancorché si possa obiettare che la "trasfigurazione" dell'ipotesi dell'irrilevanza in eccezione *CILFIT* risultasse già da precedenti pronunce della Corte in tema di art. 267, terzo comma, TFUE, come ad esempio le

---

p. 104 ss.; R. MASTROIANNI, F. FERRARO, *Il rinvio pregiudiziale*, in R. MASTROIANNI (a cura di), *Il diritto processuale dell'Unione europea*, Torino, 2025, p. 270 ss., spec. pp. 290-292.

98 L. CECCHETTI, D. GALLO, *The unwritten exceptions to the duty to refer after Consorzio Italian Management II: 'CILFIT strategy' 2.0 and its loopholes*, cit., pp. 50-51.

99 M. CONDINANZI, *I giudici italiani «avverso le cui decisioni non possa porsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno» e il rinvio pregiudiziale*, cit., p. 310.

100 V. Conclusioni *Remling*, cit., parr. 28-30.

101 Conclusioni *Consorzio Italian Management II*, cit., par. 168.

102 Corte giust., *Consorzio Italian Management II*, cit., punto 33.

sentenze *Intermodal Transports*[103], *Ferreira da Silva e Brito e a.*[104], *X e van Dijk*[105] e *Commissione c. Francia*[106], queste pronunce non sembrano capaci di scalfire l'impostazione desumibile dalla sentenza *CILFIT*. Innanzitutto, perché si tratta di sentenze che si concentrano pressoché esclusivamente sull'eccezione qualificata come "*acte clair*", che non affrontano *ex professo* la questione della configurazione del sistema di eccezioni all'obbligo di rinvio. Non sembra pertanto un caso, in secondo luogo, che nessuna di queste pronunce, per quanto importante, sia stata resa dalla Grande Sezione della Corte di giustizia. Al punto che, in terzo luogo, in almeno una sentenza resa nello stesso periodo viene adottata una prospettiva diametralmente opposta. Mi riferisco, in particolare, alla sentenza *Association France Nature Environnement*, nella parte in cui la configurabilità dell'obbligo di rinvio pregiudiziale *ex* art. 267, terzo comma, TFUE è condizionata alla constatazione, da parte di un giudice nazionale di ultima istanza, «che l'interpretazione del diritto dell'Unione è necessaria per pervenire alla soluzione di una controversia ad esso sottoposta»[107]. Più che dalle pronunce appena richiamate, tale "trasfigurazione" potrebbe essere stata influenzata dall'interpretazione della sentenza *CILFIT* proposta nella Nota di ricerca sulle eccezioni *CILFIT*, redatta dalla Direzione generale Biblioteca, ricerca e documentazione nel maggio 2019[108].

Anche laddove queste considerazioni di ordine teorico apparissero superabili, ritenendo che l'obbligo di motivazione adeguata sia stato a giusto titolo esteso sino a ricomprendere tutte le situazioni in cui una parte si sia "avvalsa" del diritto dell'Unione dinanzi al giudice nazionale di ultimo grado a prescindere dalla pertinenza degli argomenti avanzati, rimangono dubbi sulla concreta praticabilità della linea argomentativa prospettata dalla Corte di giustizia in *Remling*.

---

[103] Corte giust., 15 settembre 2005, causa C-495/03, *Intermodal Transports BV c. Staatssecretaris van Financiën*, punti 33 e 45

[104] Corte giust., 9 settembre 2015, *João Filipe Ferreira da Silva e Brito e a. c. Estado português*, punto 38.

[105] Corte giust., 9 settembre 2015, cause riunite C-72/14 e C-197/14, *X c. Inspecteur van Rijksbelastingdienst e T.A. van Dijk c. Staatssecretaris van Financiën*, punto 55.

[106] Corte giust., 4 ottobre 2018, causa C-416/17, *Commissione c. Francia (anticipo d'imposta)*, punto 110.

[107] Corte giust., *Association France Nature Environnement*, cit., punto 47.

[108] V. Corte di giustizia dell'Unione europea, Direzione Generale Biblioteca, Ricerca e Documentazione – Nota di ricerca «Application of the Cilfit case-law by national courts or tribunals against whose decisions there is no judicial remedy under national law», maggio 2019, consultabile online, pp. 5 e 6, dove si legge che «[a]s stated above, the exceptions to the obligation to refer established by the Court in the judgment in Cilfit are threefold: (i) the irrelevance of the question raised;[5] (ii) the existence of an 'acte éclairé';[6] and (iii) the existence of an 'acte clair', which arises where the correct application of EU law is so obvious as to leave no scope for any reasonable doubt».

In particolare, sembra lecito dubitare che, in concreto, ritenere assolto l'obbligo di adeguata motivazione in punto di pertinenza della questione mediante una mera "motivazione succinta" (tabella n. 1, scenario 2) sia realmente idoneo a contribuire al buon funzionamento del meccanismo pregiudiziale e a evitare il consolidarsi di una giurisprudenza nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione. Si tratta, infatti, di una valutazione non di rado connotata da un elevato grado di complessità, rispetto alla quale l'obbligo di fornire una motivazione succinta non sembra necessariamente in grado di arginare fenomeni di inosservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale.

7.2. L'applicabilità delle eccezioni *CILFIT* alle questioni pregiudiziali di validità

La seconda problematica riguarda l'apparente estensione dell'ambito di applicazione delle c.d. eccezioni *CILFIT* alle questioni di validità, sebbene tali eccezioni fossero state forgiate, nelle sentenze *Da Costa* e *CILFIT*, esclusivamente con riferimento alle questioni pregiudiziali d'interpretazione. Tale estensione è strettamente connessa alla prima problematica appena esaminata: una volta ricondotte le questioni non pertinenti nel perimetro dell'obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267, terzo comma, TFUE e, di conseguenza, delle relative eccezioni e dell'obbligo di motivazione[109], la sfera di applicazione di tali eccezioni finisce per ricomprendere anche le questioni *non pertinenti* di validità.

A ben vedere, siffatta estensione dell'ambito di applicazione delle eccezioni *CILFIT* è già riscontrabile nella sentenza *KUBERA*[110] e *Remling* si limita a "perpetrarla". In dettaglio, nella sentenza in commento l'estensione viene realizzata mediante la riformulazione della questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato dei Paesi Bassi. Quest'ultimo interrogava la Corte sulla possibilità di pronunciarsi con una motivazione abbreviata su una «questione sollevata sull'interpretazione del diritto dell'Unione»[111]. Tuttavia, nel punto immediatamente successivo della sentenza, tale questione viene riformulata in termini di «questione relativa all'interpretazione *o alla validità* di una disposizione di diritto dell'Unione»[112]. Da tale momento in avanti, nella sentenza in commento, la Corte di giustizia opera sempre un riferimento congiunto alle questioni pregiudiziali di interpretazione e di validità, sia quando tratta dell'obbligo

[109] Corte giust., *Consorzio Italian Management II*, cit., punto 33; *KUBERA*, cit., punto 36; *Remling*, cit., punto 23.

[110] Corte giust., *KUBERA*, cit., punti 55, 56, 60, 61, 63, 65.

[111] Corte giust., *Remling*, cit., punto 17.

[112] *Ibidem*, punto 18.

di rinvio[113], sia quando esamina le relative eccezioni[114], sia infine nel dispositivo[115].

Anche questo secondo sviluppo pone alcuni interrogativi, che attengono, in sostanza, al coordinamento tra, da un lato, eccezioni elaborate con riguardo a questioni d'interpretazione e, dall'altro lato, dubbi relativi alla validità del diritto dell'Unione.

In particolare, sembra lecito domandarsi, in primo luogo, se le eccezioni note come *acte éclairé* e *acte clair*, fondate rispettivamente su una precedente interpretazione della Corte di giustizia e sull'evidenza della corretta interpretazione del diritto dell'Unione, siano strutturalmente applicabili anche alle questioni di validità di un atto dell'Unione. Una risposta negativa emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia che, nella sentenza *Gaston Schul Douane-Expediteur*[116]*,* ha affrontato espressamente la questione[117], concludendo nel senso che «l'interpretazione accolta nella citata sentenza Cilfit e a., relativa a questioni d'interpretazione, non può essere estesa a questioni relative alla validità di atti comunitari»[118]. La sentenza *Remling* e il filone giurisprudenziale nel quale essa si inserisce, vale a dire *Consorzio Italian Management II* e *Kubera*, non sembrano idonei, di per sé, a rimettere in discussione le argomentazioni svolte dalla Corte in *Gaston Schul Douane-Expediteur*[119], sebbene l'inclusione dell'ipotesi dell'irrilevanza tra le "eccezioni *CILFIT*" possa evidentemente indurre a porsi siffatti interrogativi[120].

In secondo luogo, come è noto, nella sentenza *Foto-Frost*, la Corte di giustizia ha affermato che un obbligo di rinvio pregiudiziale sussiste anche in capo agli organi giurisdizionali nazionali le cui decisioni sono impugnabili, qualora essi siano confrontati con un dubbio sulla validità di un atto di diritto dell'Unione e ritengano che tale atto non sia valido[121]; resta invece

---

113 *Ibidem*, punti 20 e 24.

114 *Ibidem*, punto 30.

115 *Ibidem*, punti 38 e 39.

116 Corte giust., 6 dicembre 2005, causa C-461/03, *Gaston Schul Douane-Expediteur*.

117 *Ibidem*, punti 15 ss.. In particolare, con riguardo all'eccezione nota come *acte éclairé*, la Corte ritiene che «anche in casi a prima vista analoghi, non è da escludersi che un esame approfondito riveli che una disposizione la cui validità è in discussione non può essere assimilata a una disposizione già dichiarata invalida, in particolare, in ragione di una differenza del contesto giuridico o, se del caso, di merito» (punto 20). In relazione all'*acte clair*, invece, vengono in sostanza ribadite le argomentazioni offerte nella sentenza *Foto-Frost* (v. punti 21-24).

118 Corte giust., *Gaston Schul Douane-Expediteur*, cit., punto 19.

119 Nel senso indicato nel testo, con riguardo alla sentenza *Consorzio Italian Management II*, v. A. ARNULL, *Cilfit on Trial?*, in *REALaw.blog*, 26 novembre 2021.

120 V. *supra* § 7.1.

121 Corte giust., 22 ottobre 1987, causa 314/85, *Foto-Frost*, punti 12-20.

ferma la possibilità, per tali giudici, di «esaminare la validità di un atto comunitario e, se ritengono infondati i motivi d'invalidità addotti dalle parti, respingerli concludendo per la piena validità dell'atto»[122]. Non è chiaro, a questo riguardo, se l'estensione dell'ambito di applicazione delle c.d. eccezioni *CILFIT* alle questioni di validità e/o l'armonizzazione del concetto di "motivazione adeguata" nel contesto del meccanismo pregiudiziale siano destinate a produrre effetti anche rispetto a questo distinto obbligo di rinvio pregiudiziale, gravante sulle giurisdizioni nazionali non di ultima istanza.

7.3. Il disallineamento tra obbligo di rinvio e obbligo di motivazione: "argomento", "questione di diritto dell'Unione" e "questione pertinente di diritto dell'Unione"

Ancora più a monte si pone, invece, una terza problematica. Essa riguarda la distinzione dogmatica tra "argomento", "questione di diritto dell'Unione" e "questione pertinente di diritto dell'Unione", nonché il rapporto tra questi tre concetti – – non di rado sovrapposti nel ragionamento della Corte di giustizia e di altri operatori del diritto – e il meccanismo pregiudiziale. Si tratta di una questione fondamentale che, prima o poi, la Corte di giustizia sarà chiamata a chiarire *ex professo* e che assume primaria importanza nel contesto del presente esame.

Come discusso nel § 4, infatti, la sentenza *Remling* sembra delineare un obbligo "incondizionato" di fornire una motivazione adeguata, che travalica i confini entro i quali l'obbligo di sottoporre una questione pregiudiziale ai sensi dell'art. 267, terzo comma, TFUE è tradizionalmente concepito: vale a dire i casi di questioni di diritto dell'Unione pertinenti alla risoluzione della controversia principale[123]. Al fine di mettere in risalto l'emersione di siffatto disallineamento tra obbligo di rinvio, eccezioni *CILFIT* e obbligo di motivazione adeguata, è possibile avanzare una proposta classificatoria, ancorché in forma schematica e qui circoscritta ai soli rinvii di interpretazione. Sebbene questa problematica meriterebbe una separata trattazione, la tabella n. 2 riportata qui di seguito mette in luce tale disallineamento, sotteso alla sentenza *Remling* e alla linea giurisprudenziale in cui essa si inserisce.

Tabella n. 2 – Argomento, questione e questione rilevante di interpretazione *e giudici nazionali*

[122] *Ibidem*, punto 14.
[123] V. *supra* §4.

Tassonomia			
Concetto	**Argomento**	**Questione di diritto dell'Unione**	**Questione di diritto dell'Unione pertinente**
Definizione	Argomentazione in merito alla rilevanza del diritto dell'Unione ai fini della risoluzione della controversia	Dubbio, sufficientemente preciso e circostanziato, sull'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione	Dubbio sull'interpretazione di una norma di diritto dell'Unione la cui soluzione è preliminare alla risoluzione della controversia
Soggetto competente (a sollevare o valutarne la sussistenza)	Parti della controversia principale	Parti della controversia principale (eventualmente corredata da una richiesta di rinvio pregiudiziale) e giudice nazionale	Giudice nazionale
Esemplificazione	Il ricorrente sostiene che la normativa nazionale che impone un determinato requisito professionale è incompatibile con il diritto dell'Unione, in quanto introduce una restrizione ingiustificata e sproporzionata[124].	Se il diritto dell'Unione europea (in particolare gli artt. 4, co. 2, 9, 101, co. 1, lett. e), 106, 151, 152, 153, 156 TFUE; artt. 2 e 3 TUE; nonché art. 28 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disciplina nazionale come quella del caso di specie[125].	= Questione di diritto dell'Unione che rappresenta un *prius* logico-giuridico imprescindibile per la decisione del caso di specie[126]
Conseguenze per i giudici nazionali di ultima istanza			

[124] Cfr. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato il 15 novembre 2018, *Consorzio Italian Management* II, causa C-561/19, par. 3.1.

[125] Cfr. *Ibidem*, par. 9.5.

[126] M. CONDINANZI, *I giudici italiani «avverso le cui decisioni non possa porsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno» e il rinvio pregiudiziale*, cit., p. 310. Sul punto, v. § 7.1.

Concetto	Argomento	Questione di diritto dell'Unione	Questione di diritto dell'Unione pertinente
Facoltà di rinvio	No[127]	Sì (ad opera del giudice nazionale), ma la questione pregiudiziale potrà essere dichiarata inammissibile per mancanza di rilevanza[128]	Sempre
Obbligo di rinvio	No	No	Sì, a meno che non ricorra un'eccezione *CILFIT*
Eccezioni all'obbligo di rinvio (c.d. eccezioni *CILFIT*)	No	Sì, ricorrerebbe l'eccezione *CILFIT* n. i[129]	Sì
Obbligo di motivazione adeguata	Sì[130]	Sì[131]	Sì

La tabella n. 2 contribuisce a offrire un'istantanea dei rapporti tra Corti nazionali di ultima istanza e Corte di giustizia nel contesto dell'art. 267, terzo comma, TFUE, mostrando la pervasività dell'obbligo di fornire una motivazione adeguata al centro della sentenza in commento. Resta tuttavia da chiedersi come possa giustificarsi l'"ipertrofia" di tale obbligo, che sembra estendersi anche a situazioni non coperte dall'obbligo di sollevare una questione pregiudiziale. La connessione tra motivazione adeguata e art. 47 della Carta può davvero sorreggere un ambito di applicazione così esteso?

---

[127] La mera riproposizione degli argomenti di parte determina l'irricevibilità della domanda pregiudiziale *ex* art. 94, lett. c), del Regolamento di procedura della Corte di giustizia.

[128] V. ad es. sentenza *Consorzio Italian Management II*, punti 67-70.

[129] Secondo l'interpretazione delle eccezioni *CILFIT* risultante dalle sentenze *Consorzio Italian Management II*, punto 33; *KUBERA*, punto 36; *Remling*, punto 23. Per una discussione di questa impostazione v. *supra* §§ 1 e 7.1.

[130] Corte giust., *Remling*, cit., punto 29, dove, come illustrato, si legge: «affinché tale obbligo di motivazione trovi applicazione, è sufficiente che una delle parti della controversia in esame *si sia avvalsa del diritto dell'Unione*» (corsivo aggiunto).

[131] *Ibidem*, punto 35.

8. Osservazioni conclusive: l'art. 267, terzo comma, TFUE come fonte di un obbligo giuridico tripartito

A parere di chi scrive, la sentenza *Remling* – e lo stesso può dirsi per *Consorzio Italian Management II* e *CILFIT* – attiene solo in parte al diritto fondamentale a una tutela giurisdizionale effettiva. Certo, non si intende negare l'esistenza di un nesso profondo tra meccanismo pregiudiziale e tutela dei diritti dei soggetti dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea. Ciononostante, le pronunce appena richiamate perseguono quale obiettivo primario quello di garantire l'effettività e il buon funzionamento dell'art. 267 TFUE e, più in particolare, dell'obbligo di rinvio consacrato al terzo comma di tale disposizione. Come illustrato nel § 4, infatti, nella prospettiva dell'ordinamento giuridico dell'Unione, la natura dell'obbligo di motivazione relativo alla decisione di non disporre un rinvio pregiudiziale differisce dalla ratio sottesa all'obbligo di motivazione nel sistema CEDU, proprio perché tale obbligo prescinde da qualsivoglia iniziativa di parte.

In termini più netti, la *ratio* ultima di queste pronunce risiede nel regolare i "rapporti di forza" tra Corti nazionali di ultima istanza e Corte di giustizia, nel quadro di un ordinamento giuridico necessariamente multilivello e pluralistico e di un sistema giurisdizionale composito. Tale intento impone di tracciare un delicato equilibrio tra, da un lato, il controllo che la Corte di giustizia può esercitare sulle Corti nazionali di ultima istanza[132] e, dall'altro, la fiducia e il reciproco rispetto dovuti a queste ultime[133], quali attori centrali di tale architettura giurisdizionale multilivello, che non dovrebbero essere trattate come «*perpetual children*»[134]; considerazioni al cuore della "strategia" adottata dalla Corte di giustizia da *CILFIT* in avanti. Sulla base dell'analisi condotta in questo lavoro e come anticipato *supra* in apertura del §7, la sentenza *Remling* determina un aggiornamento di detta strategia *CILFIT*, spostando l'ago della bilancia nella direzione di un maggiore controllo sull'operato delle Corti nazionali di ultima istanza, principalmente in ragione: (*i*) dell'"armonizzazione" delle condizioni e delle modalità argomentative che tali corti devono soddisfare per adempiere all'obbligo di adeguata motivazione; e (*ii*) dell'ipertrofia dell'obbligo di fornire una motivazione adeguata appena illustrata.

---

[132] H. RASMUSSEN, *The European Court's Acte Clair Strategy in C.I.L.F.I.T. Or: Acte Clair, of Course! But What does it Mean?*, in *European Law Review*, 1984, vol. 9, p. 242 ss.

[133] P. PESCATORE, *L'interprétation du droit communautaire et la doctrine de l'acte clair*, cit., p. 61.

[134] J. C. COHEN, *The European Preliminary Reference and US Court Review of State Court Judgments: A Study in Comparative Judicial Federalism*', in *American Journal of Comparative Law*, 1996, vol. 44, n. 3, p. 421 ss., p. 438.

In questo contesto, anche se tale obbligo potrebbe essere ricostruito come situazione giuridica soggettiva corrispettiva di un diritto delle parti a ottenere una motivazione che prenda posizione sugli specifici argomenti da esse dedotti[135], il filone giurisprudenziale in discorso chiarisce soprattutto alcuni profili sistemici dell'art. 267, terzo comma, TFUE.

In particolare, esso mostra che tale disposizione contiene molto più di un obbligo, imposto alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza, di sollevare un rinvio pregiudiziale. L'obbligo di rinvio dovrebbe allora essere concepito come un obbligo "uno e trino": non un obbligo unitario e monolitico, ma un fascio di tre obblighi giuridici distinti, seppur interdipendenti. Più precisamente, accanto all'obbligo di rinvio *in senso stretto* e all'obbligo di fornire una motivazione adeguata in merito alla decisione di non disporre il rinvio; il terzo comma dell'art. 267 TFUE impone, in ogni caso, alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza anche l'obbligo di prendere in considerazione e valutare gli argomenti delle parti vertenti sul diritto dell'Unione. È in forza di quest'ultimo che l'obbligo di motivazione può trovare applicazione anche laddove non si configuri un obbligo di rinvio in senso stretto, come illustrato nella tabella n. 2 che precede. Un breve riepilogo degli obblighi che, in forza della ricostruzione appena proposta, dovrebbero ravvisarsi in capo alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza è offerto nella tabella n. 3 che segue.

Tabella n. 3 – Riepilogo degli obblighi imposti dall'art. 267, terzo comma, TFUE in capo alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza

Conseguenze per i giudici nazionali di ultima istanza			
Obbligo	**Argomento**	**Questione di diritto dell'Unione**	**Questione di diritto dell'Unione pertinente**
Obbligo di valutazione	Sì	Sì	Sì
Obbligo di motivazione adeguata	Sì	Sì	Sì
Obbligo di rinvio	No	No	Sì, a meno che non ricorra un'eccezione *CILFIT*

[135] F.-X. MILLET, *Cilfit Still Fits. ECJ 6 October 2021, Case C-561/19, Consorzio Italian Management*, in *European Constitutional Law Review*, 2022, vol. 18, n. 3, p. 533 ss.

In conclusione, detti obblighi "di valutazione" e "di adeguata motivazione" costituiscono dunque precondizioni essenziali per l'adempimento dell'obbligo di rinvio in senso stretto e, più in generale, per la piena efficacia dell'art. 267, terzo comma, TFUE. In quest'ottica, quanto al fondamento giuridico di un così esteso obbligo di motivazione adeguata, sembra preferibile ancorare gli obblighi ancillari in parola non tanto, o non solo, a una lettura di tale disposizione «alla luce» dell'art. 47 della Carta, quanto, più saldamente, all'interpretazione dell'art. 267, terzo comma, TFUE "in combinato disposto" con il principio di leale cooperazione, oggi sancito all'art. 4, terzo comma, TUE. In altri termini, si propone di fondare l'obbligo di fornire una motivazione adeguata e l'obbligo di prendere in considerazione gli argomenti delle parti sul principio di leale cooperazione tra Unione e Stati membri, utilizzando tale principio per «attivare o integrare la portata precettiva»[136] dell'art. 267, terzo comma, TFUE, secondo uno schema già impiegato dalla Corte di giustizia in altre aree del diritto dell'Unione[137].

L'impostazione appena avanzata appare, del resto, pienamente coerente con la logica della cooperazione tra giudici nazionali e Corte di giustizia, tratto genetico della procedura pregiudiziale, come emerge dalla consolidata giurisprudenza della Corte e come ribadito, da ultimo, nella sentenza *Remling*[138].

[136] Il riferimento è al secondo scenario che emerge dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in relazione alla portata precettiva del principio di leale cooperazione identificato da Casolari, v. F. CASOLARI, *Leale cooperazione tra Stati membri e Unione Europea. Studio sulla partecipazione all'Unione al tempo delle crisi*, Napoli, 2020, p. 95 ss., p. 100.

[137] Per alcune esemplificazioni, v. *ibidem*, p. 100 ss.

[138] Corte giust., *Remling*, cit., punto 21.

ABSTRACT

Il contributo analizza la sentenza *Remling*, snodo cruciale della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di obbligo di rinvio pregiudiziale *ex* art. 267, terzo comma, TFUE e relative eccezioni. In particolare, si sostiene che la pronuncia in commento possa essere letta come un ulteriore sviluppo della "strategia *CILFIT*", nella misura in cui la Corte procede a un'"armonizzazione" delle condizioni e delle modalità argomentative che le giurisdizioni nazionali di ultima istanza devono rispettare quando decidano di non disporre un rinvio pregiudiziale. In tal modo, la sentenza contribuisce a precisare il concetto di "motivazione adeguata" nel contesto del meccanismo pregiudiziale. Dopo avere ricostruito l'*iter* logico-argomentativo della Grande Sezione, il commento si sofferma su tre profili problematici della pronuncia: la riconduzione della questione "non pertinente" tra le eccezioni all'obbligo di rinvio; l'apparente estensione delle eccezioni *CILFIT* alle questioni pregiudiziali di validità; e il disallineamento tra obbligo di rinvio e obbligo di motivazione. In conclusione, il contributo sostiene che la sentenza *Remling* incide sul delicato equilibrio tra fiducia e controllo che sorregge il meccanismo pregiudiziale, spostando l'ago della bilancia verso un maggiore controllo sull'operato delle corti nazionali di ultima istanza.

La présente contribution analyse l'arrêt *Remling*, qui constitue une étape cruciale dans la jurisprudence de la Cour de justice relative à l'obligation de procéder à un renvoi préjudiciel au titre de l'article 267, troisième alinéa, TFUE et aux exceptions à cette obligation. Il est notamment soutenu que l'arrêt commenté peut être lu comme un développement de la "stratégie *CILFIT*", dans la mesure où la Cour procède à une "harmonisation" des formes et du degré d'intensité de la motivation que les juridictions nationales de dernière instance doivent fournir lorsqu'elles décident de ne pas procéder à un renvoi préjudiciel. Ce faisant, l'arrêt contribue à préciser la notion de "motivation adéquate" dans le contexte du mécanisme préjudiciel. Après avoir examiné en détail le raisonnement de la grande chambre, le commentaire se concentre sur trois aspects problématiques de l'arrêt : la qualification de la question "non pertinente" comme exception à l'obligation de renvoi ; l'extension apparente des exceptions *CILFIT* aux questions préjudicielles de validité ; et le décalage entre l'obligation de renvoi et l'obligation de motivation. En conclusion, la contribution soutient que *Remling* affecte le délicat équilibre entre confiance et contrôle qui sous-tend le mécanisme préjudiciel, en faisant pencher la balance vers un contrôle accru de l'activité des juridictions nationales de dernière instance.

This contribution analyses the *Remling* judgment, which represents a crucial step in the Court of Justice's case law on the obligation to make a preliminary reference under Article 267(3) TFEU and the exceptions thereto. In particular, it is argued that the judgment under comment may be read as a further development of the "*CILFIT* strategy", in so far as the Court proceeds to "harmonise" the types and intensity of reasoning that national courts of last instance must provide when they decide not to make a preliminary reference. In doing so, the judgment contributes to clarifying the concept of an "adequate statement of reasons" in the context of the preliminary ruling mechanism. After examining the Grand Chamber's line of reasoning in detail, the comment focuses on three problematic aspects of the judgment: the classification of the "irrelevant" question as an exception to the obligation to refer; the apparent extension of the *CILFIT* exceptions to preliminary questions of validity; and the misalignment between the obligation to refer and the obligation to provide reasons. In conclusion, the contribution argues that *Remling* affects the delicate balance between trust and control underpinning the preliminary ruling mechanism, tilting that balance towards greater control over the conduct of national courts of last instance.